

REGOLAMENTO (CE) N. 896/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2007

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidromircenolo originario dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura del procedimento

- (1) L'11 novembre 2006, la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di diidromircenolo originario dell'India.
- (2) Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 29 settembre 2006 dai seguenti produttori comunitari: Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A. e Sensient Fragrances S.A. («i denunzianti») che rappresentano una proporzione considerevole (oltre il 25 %), della produzione comunitaria totale del diidromircenolo. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del grave pregiudizio derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

1.2. Parti interessate e visite di verifica

- (3) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i denunzianti, altri produttori noti nella Comunità, i produttori esportatori dell'India, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e le rispettive associazioni nonché i rappresentanti dell'India. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.
- (4) Visto il numero apparentemente elevato dei produttori esportatori indiani e di importatori nella Comunità, nell'avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per accertare l'esistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori indiani sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006. Tuttavia, soltanto due produttori esportatori indiani e due importatori del prodotto in esame nella Comunità si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste per il campionamento entro i termini fissati nell'avviso di apertura. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 275 dell'11.11.2006, pag. 25.